

13

100



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCURATORE di Firenze dr. Ierace Luigi

annunciato la seguente

SENTENZA

Causa penale

Contro

VINCI SALVATORE n. a Villacidro 1.12.1935 res. Salenzano in via del Pecchiolo 5

VINCI FRANCESCO n. a Villacidro 18/5/1943 res. Lastra a Signa via Calcinaia 64

LIBERI PRESENTI

IMPUTATI

Il primo: del reato di cui all'art. 612 opv. C.P. per avere nel luglio 1964 in Campi Bisenzio minacciato un grave e ingiusto danno a Purpura Francesco dicendogli che l'avrebbe impiccato.

Il del reato di cui all'art. 612 opv. C.P. per avere nel luglio 1964 in Campi Bisenzio, minacciato un grave e ingiusto danno a Purpura Francesco dicendogli che l'avrebbe ammazzato.

Il secondo: sit. infraq. il primo ai sensi dell'art. 99 u.c. C.P.

FATTO E DIRITTO

Il fatto da questa presentato alla Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio in

il 15.7.64, Purpura Francesco denunciava Vinci Salvatore e Vinci Franco

di reato di minaccia.

Per le necessarie indagini, l'atto di questa veniva rinviato a questa

per essere riferito dal quale risultava che il Purpura era venuto a

in contatto con i Vinci Franco in quanto era da tempo a colloquio

N. 436 Reg. Sent.

N. 2II64/64 R. G.

SENTENZA

in data 24/2/1965

depositata in Cancelleria

il 12 MAR 1965

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

N. 291/64 Camp. Pen.

N. // Reg. Esec.

Fatta scheda

il 15 APR. 1965

Il Cancelliere

con la propria figlia, cui aveva vietato di incontrarlo; de a seguito del litigio il
 Vinci aveva minacciato il Purpura dicendo che lo avrebbe ammazzato; de nei giorni
 successivi il Purpura era stato ulteriormente minacciato dal fratello di Franco,
 Salvatore, de si era recato alla sua abitazione con un paio di fess, dicendo che con
 quello lo avrebbe impiccato.

Tuttavia inoltre conferma un episodio riferito nell'atto di querela e così da il Vinci,
 Lettore aveva atteso il Purpura lungo la via de porta alla sua abitazione, tanto
 da questi, impensierito, ha chiesto l'intervento di un Agente della Polizia Stabile, alla
 vista dei quali il Vinci Salvatore, si era alla fuga.

Vincenzo pertanto tratti a giudizio i due imputati, per rispondere del reato loro scritto in
 subiecto -

All'editto di citamento, avvertiti alla presenza degli imputati, la parte lesa ha dichiarato
 di voler rinviare la querela e gli imputati hanno accettato detta rinuncia.

Vinci Francesco, nel suo interrogatorio, confermando le precedenti dichiarazioni, ha negato
 di aver profeso la parte minacciosa nei riguardi della parte lesa; ha ammesso soltanto
 di aver avuto con questa una discussione piuttosto animata.

L'altra imputata, pur ammettendo di essersi recata alla abitazione del Purpura, ha
 tuttavia negato di aver minacciato, in quella occasione, di impiccarlo con un paio
 di fess ed ha riferito di essersi limitata a dire che avrebbe legato le mani al Purpura
 se avesse ulteriormente litigato con il fratello; ha altresì negato di essere allora la parte lesa
 e di averlo minacciato alla sua abitazione, e di essere poi fuggiti alla vista di Agenti
 della Stabile.

La parte lesa, a sua volta, ha confermato di essere stata minacciata ma ha dichiarato di
 non essersi impensierita per le parole pronunciate dal fratello.

Quindi il P.M. e la difesa hanno concluso come in atti =

Dalle risultanze processuali appare finalmente pacifica la responsabilità degli imputati in ordine
 ai fatti veri come ed essi sono stati costituiti.

col suo di battimento la parte lesa ha dichiarato di rinviare la querela ed inoltre ha addirittura cercato
 di rinviare la responsabilità degli esposti affermando di non aver mai visto né eccessivo peso della
 minaccia che a lui erano state fatte prima dal Viceré Francesco e successivamente dal Viceré Solatore. Ciò
 probabilmente a causa della riappacificazione intervenuta tra le parti poiché per cui dopo gli esposti per cui è passato
 tutta l'attività sussiste, nella forma appaltata come antichità, ai sensi dell'art. 612 c.p. di proci-
 ti militari, giuridicamente pronunciati, integrando il reato in quanto il pregiudizio minacciato è stato
 lesamente idoneo a produrre l'effetto di turbare la libertà pubblica e morale del soggetto privato. Inoltre
 anche del turbamento che le parole e gli atti dei due imputati hanno causato nella parte lesa vale
 come prova il reato da essi commesso come minaccia grave. È infatti da ritenere, in ordine
 alla minaccia, che per valutare la gravità della minaccia non basta riferirsi alla entità del male
 minacciato, ma occorre tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, che possono influire
 sulla idoneità dell'atto intimidatorio a ledere la libertà morale del soggetto privato del reato (Cass. 8-2-57
 P. 57-II-470). Nel caso di specie il male minacciato è di indubbia gravità, in quanto
 a il Viceré Francesco e il Viceré Solatore minacciavano di morte il Principe, ed
 anche il Solatore è passato alla obsequazione della parte lesa addirittura con un colpo
 di fucile dichiarando che lo avrebbe ucciso per sempre.
 Non vi è dubbio inoltre che le parole dei due contengono l'effetto cui erano
 dirette; tanto che il Principe ne rimane evidentemente molto impressionato.
 Nonostante le contrarie dichiarazioni rese all'istruttoria, rimane a prova
 del turbamento pubblico e privato, l'effetto riferito nell'atto di querela. È infatti
 non meno tenuto che le azioni minacciate possono arrecare nei suoi confronti,
 il Principe non sarebbe ricorso all'aiuto degli Agenti della Squadra nella scappata
 e non omettere che lo attendeva mentre egli stava tornando alla propria abitazione.
 La verità del ricorso alla protezione della Autorità è indice del grave turbamento
 subito dalla parte lesa ed indubbiamente corrisponde anche alla sua pericolosità
 e la gravità di tale in quanto i Viceré sono molto più fidati e del
 caso di indubbia che la parte lesa non data di morte ma era stata minacciata.

L'uno di bollimento la parte lesa ha dichiarato di rimettere la querela ad un altro in ordine a cui cerca
 di attenuare la responsabilità degli imputati affermando di non avere mai avuto un eccessivo peso della
 minaccia che a lui stesso stata fatta prima dal Vinci Francesco e successivamente dal Vinci Solitario. Cio'
 stabilmente a causa della riappacificazione intervenuta tra le parti per cui dopo gli episodi per cui e' passato
 una tutavia sussiste, nella forma appropria come contestata, ai sensi dell'art. 612 c.p.p. di farsi
 di minacce, indubbiamente punibili, integrano il reato in quanto il pregiudizio minacciato e' stato
 realmente idoneo a produrre l'effetto di turbare la liberta' psicologica e morale del soggetto passivo. Inoltre
 anche il turbamento della parte e gli atti dei due imputati hanno concorso nella parte lesa vale
 e nel primo il reato da essi commesso come minaccia grave. E' infatti da ritenere, in costante
 giurisprudenza, che per valutare la gravita' della minaccia non basta riferirsi sulla entita' del male
 minacciato, ma occorre tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, che possono influire
 alla idoneita' dell'atto intimidatorio a ledere la liberta' morale del soggetto passivo del reato. (Cass. 8-2-57
 Fin. 57-II-470). Nel caso di specie il male minacciato e' di indubbia gravita', in quanto
 il Vinci Francesco e il Vinci Solitario minacciarono di morte il Purpura col
 fatto di ledere e forzato alla obbedienza della parte lesa arbitraria con un lato
 di farsi dichiarando che lo avrebbe ucciso per impero.
 Non e' dubio inoltre che la parte dei due costituisce l'effetto cui erano
 dirette; tanto che il Purpura non rimase indifferente molto impressionato.
 Nonostante le contrarie dichiarazioni non all'obscuro indicava, rimane a fronte
 del turbamento psicologica suato, l'effetto rispetto all'atto di querela, e infine
 con esse tenuto che le azioni minacciate furono ritenute nei suoi confronti,
 il Purpura non sarebbe ricorso all'aiuto degli Agenti della Tribuna nella scappata
 il Vinci al estare che lo attendeva mentre egli stava tornando alla propria abitazione.
 a termini del ricorso alla protezione della Autorita' e' indice del grave turbamento
 subito dalla parte lesa ed indubbiamente corrisponde anche dalla sua posizione
 di dipendenza di cui in quanto i fratelli Vinci sono molto piu' fiduciosi e dal
 caso di condanna di lei fatta avimata dato che uno di loro era stato perseguito

17

del Purgatorio durante il diavolo di cui origine di fatti -

La circostanza che il Viceré Salviata, nella scappata del Purgatorio, si avvicinava con gli
A. p. n. si era dato alla fuga, è una ulteriore testimonianza delle sue intenzioni
ostili.

Gli imputati pertanto debbono essere dichiarati colpevoli del reato a ciascuno ora
in considerazione delle particolari circostanze del fatto e dei precedenti penali, per
non essere comuni agli imputati le attenuanti generali di cui all'art. 62 bis C.P.
con recita contestata al Viceré Salviata è fattiva ed ora più come escludere la qua
la stessa è stata condannata per contrabbando di minima entità.

Tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 C.P. si deve di diritto condannare
gli imputati alla pena di gg. 23 di reclusione ciascuno ed in ogni caso la pena di
gg. 15 di reclusione ciascuno, con ridotta per l'applicazione delle comuni attenuanti.

Segue per legge l'obbligo al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della natura del reato commesso e considerando le altre circostanze forensi del fatto
C.P. più pesanti che gli imputati si estendono per l'assenza del committente ulteriori reati.
Si conclude pertanto il beneficio della sospensione condizionale della pena ed, al Viceré Francesco
Spilla della sua menzione della condanna.

P. G. M.

Dichiaro Viceré Salviata e Viceré Francesco colpevoli del reato loro scritto, connessi per
contumacia le attenuanti generali ed escludo, nei confronti del Viceré Salviata la recita
e l'art. 62 bis C.P. gli art. 482, 488 C.P. lo condanna alla pena di giorni 15 di
reclusione ciascuno ed al pagamento delle spese processuali.

Per gli art. 153, 175 C.P. 482 C.P. ordino che l'esecuzione della pena con reclusione
cominci a decorrere fino al termine di mesi cinque per contumacia e che non si fa
menzione della condanna nel certificato del Carabini. Si ordina inoltre che la pena
di legge, nei confronti del solo Viceré Francesco.

Firenze 24-2-65

Il P. G. M.

Il Procuratore
Il Perito

RI
IN NON
TORE di Fi
unciato la seguent

Francesco
Viceré
dell
Zuc
Cun
Cun
Francesco
a la
L'is
A 3
Per

Li 10

Sentenza n. 1136/65

Con sentenza Pretore
Frosinone 2-11-1968, riguardante
Vinc. Francesco il beneficiario
della sospensione condizionale
graziosa della pena concernente
con la sentenza 24.2.65 -

Con declaratoria Pretore
Frosinone 5-7-1969, applicata
a favore del Vinc. Francesco
l'immunità D.R. 4.6.1966
n. 332 -

Per autotipografia, 12.7.1969
Il Cancelliere
L. 12.7.69 fatto proprio
Completamento